

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare:

- la decisione 2010/656/PESC ed il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio nonché la decisione di esecuzione 2012/144/PESC dell'8 marzo 2012 che istituiscono misure restrittive per tener conto della situazione in Costa d'Avorio nella parte in cui riguardano e si riferiscono al ricorrente;
- la decisione del 17 maggio 2013 che conferma e proroga le misure restrittive summenzionate nella parte in cui dispongono che il ricorrente debba continuare a figurare nell'elenco delle persone e delle entità menzionate all'allegato II della decisione 2010/656/PESC e all'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 relativo alle misure restrittive istituite per tener conto della situazione in Costa d'Avorio.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un eccesso di potere e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui:
  - i fatti addebitati al ricorrente non avrebbero alcun fondamento obiettivo e non si baserebbero su alcuna prova concreta;
  - non potrebbe essere stabilito un legame obiettivo tra i motivi invocati per giustificare le misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente e la situazione generale della Costa d'Avorio;
  - le basi giuridiche all'origine delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente sarebbero in contraddizione con gli ultimi motivi dedotti per giustificare tali misure;
  - le decisioni del Consiglio costituirebbero uno sviamento di procedura o di potere.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente e segnatamente del diritto ad essere presunto innocente, del diritto alla libertà d'impresa, del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del diritto di non essere assoggettato a trattamenti inumani e degradanti.

### Ricorso proposto il 13 agosto 2013 — Stanleybet Malta e Stanley International Betting/Commissione

(Causa T-416/13)

(2013/C 313/55)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrenti:* Stanleybet Malta Ltd (Valletta, Malta) e Stanley International Betting Ltd (Liverpool, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris e I. Koimitzoglou)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, di cui alla lettera della Commissione del 10 giugno 2013, di archiviazione della denuncia presentata dalle ricorrenti contro la Repubblica ellenica e contro la Greek Organisation of Football Prognostics (OPAP) nel caso COMP/39.981; e
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su violazione dell'obbligo della Commissione di esaminare la denuncia con diligenza, nonché manifesto errore di fatto commesso nel valutare le argomentazioni contenute nella denuncia con riferimento all'articolo 102 TFUE, l'abuso o gli abusi di posizione dominante concreti e autonomi commessi dalla OPAP, e la definizione del mercato rilevante.
- 2) Secondo motivo, vertente su violazione dell'obbligo di motivazione della Commissione, nonché dell'articolo 296 TFUE.
- 3) Terzo motivo, vertente su abuso di potere della Commissione, nonché su violazione del principio di autonomia della natura e degli obiettivi delle regole di concorrenza.
- 4) Quarto motivo, vertente su manifesto errore di diritto, omessa valutazione della compatibilità della pertinente normativa greca con il diritto dell'Unione quale premessa per l'esame di una violazione dell'articolo 102 TFUE, nonché violazione del diritto ad una buona e diligente amministrazione sancito dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti, e dell'obbligo della Commissione di esaminare la denuncia con diligenza con riferimento all'articolo 106 TFUE.